

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 3 del 20-03-2023

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 21.12.2022 - IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA SPESA. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di marzo alle ore 20:30, presso la sede municipale, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di Legge, è stato convocato il **Consiglio Comunale**, in sessione **Ordinaria** ed in **Prima** convocazione. All'appello risultano presenti:

Componente	Carica	Pr. / As.
MOLINA GRAZIANO	SINDACO	Presente
VAILATI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
TARENTINI NATASCHA	CONSIGLIERE	Presente
FRAGORI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
RIGACCI RICCARDO	CONSIGLIERE	Assente
MILANI CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente
PALESTRA ALESSIA	CONSIGLIERE	Presente
SACCHETTI ILARIA	CONSIGLIERE	Presente
DIANI GIAN MARCO	CONSIGLIERE	Presente
GRILLI MATTEO	CONSIGLIERE	Presente
BRUNO DEMETRIO	CONSIGLIERE	Assente

Totale Presenti 9, Assenti 2

Con l'intervento del Segretario Comunale GIAMPIERO BRIGIDI, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. MOLINA GRAZIANO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Visto, si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 06-03-2023

Il Responsabile del Servizio

F.to GRAZIANO MOLINA

Relaziona il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 21.12.2022 è stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 21.12.2022 sono state approvate le relative tariffe per l'anno 2023;

ATTESO che per mero errore materiale non è stata disciplinata la sezione relativa alla gestione dei passi carrai prevista all'art. 49 del Regolamento suddetto;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla normazione della gestione dei passi carrai presenti sul territorio del Comune di Torre d'Arese;

RITENUTO, pertanto, di procedere alle seguenti modifiche del testo normativo:

All'art. 49 - Passi carrai:

" La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

- 1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.*
- 2. Il canone non è dovuto per i semplici accessi carrabili, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico a condizione che risultino non utilizzati o non utilizzabili. In tutti gli altri casi, tutti gli accessi carrabili devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e soggetti al pagamento del relativo canone.*
- 3. Qualora gli interessati facciano richiesta del previsto cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, a norma del codice della strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone unico di concessione per detta area antistante l'accesso, salvo l'ipotesi disciplinata dal comma 2 del presente articolo; il canone è dovuto anche*

qualora venga esposto, senza la prescritta autorizzazione, un cartello che intimi il divieto di sosta. Il cartello segnaletico per il divieto di sosta sarà fornita esclusivamente dal Comune.

- 4. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 199310.*
- 5. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente."*

All'art. 52 - Agevolazioni:

- 1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sottostanti il suolo, le tariffe standard sono ridotte ad un quarto (1/4);*
- 2. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta del 80%.*
- 3. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive , purché effettuate per fini non economici, la tariffa è ridotta del 50%.*
- 4. Per le occupazioni effettuate da pubblici esercizi e produttori agricoli la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.*
- 5. Per le occupazioni effettuate per l' esercizio di attività edilizia le tariffe ordinarie sono ridotte del 50%.*
- 6. Le occupazioni temporanee di pertinenza a locali destinati alla vendita o somministrazione di alimenti o bevande, realizzate mediante aree attrezzate con tavoli, sedie e simili, sono assoggettate al canone secondo la relativa tariffa, soltanto per la superficie eccedente i 10 metri quadrati.*
- 7. Per le occupazioni effettuate dagli espositori in occasione di fiere e festeggiamenti si fa riferimento al Capo V – Canone mercatale.*
- 8. Per le occupazioni superiori a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%.*

All'art. 53 - Esenzioni:

- 1. Sono esenti dal canone:*
 - a) i soli passi carrabili, rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;"*
 - b) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità*

specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- c) il commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a 60 minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Municipale;*
- d) le occupazioni effettuate con derrate alimentari, nonché fiori e piante, negli spazi antistanti o adiacenti i locali in disponibilità degli esercenti commerciali, purchè l'area occupata non ecceda i tre metri quadrati;*
- e) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purchè di superficie non superiore ad un metro quadrato;*
- f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;*
- g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;*
- h) le occupazioni di aree cimiteriali;*
- i) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;*
- j) i soli passi carrabili, rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;*
- k) vasche biologiche;*
- l) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;*
- m) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;*
- n) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;*
- o) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;*
- p) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;*
- q) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;*
- r) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche a coloro che promuovono manifestazioni a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda 10 mq.*
- s) le occupazioni con tende fisse o retrattili.*

Visto lo statuto comunale;

Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000:

Con voti n. 7 favorevoli e n. 2 astenuti (Diani e Grilli)

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le seguenti modifiche al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 21.12.2022 per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente atto:

All'art. 49 - Passi carrai, è sostituito dal seguente:

" La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

6. *Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.*
7. *Il canone non è dovuto per i semplici accessi carrabili, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico a condizione che risultino non utilizzati o non utilizzabili. In tutti gli altri casi, tutti gli accessi carrabili devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e soggetti al pagamento del relativo canone.*
8. *Qualora gli interessati facciano richiesta del previsto cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, a norma del codice della strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone unico di concessione per detta area antistante l'accesso, salvo l'ipotesi disciplinata dal comma 2 del presente articolo; il canone è dovuto anche qualora venga esposto, senza la prescritta autorizzazione, un cartello che intimi il divieto di sosta. Il cartello segnaletico per il divieto di sosta sarà fornita esclusivamente dal Comune.*
9. *Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 199310.*
10. *Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente."*

All'art. 52 - Agevolazioni, è sostituito dal seguente:

9. *Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sottostanti il suolo, le tariffe standard sono ridotte ad un quarto (1/4);*
10. *Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa*

ordinaria è ridotta del 80%.

11. *Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, purché effettuate per fini non economici, la tariffa è ridotta del 50%.*
12. *Per le occupazioni effettuate da pubblici esercizi e produttori agricoli la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.*
13. *Per le occupazioni effettuate per l'esercizio di attività edilizia le tariffe ordinarie sono ridotte del 50%.*
14. *Le occupazioni temporanee di pertinenza a locali destinati alla vendita o somministrazione di alimenti o bevande, realizzate mediante aree attrezzate con tavoli, sedie e simili, sono assoggettate al canone secondo la relativa tariffa, soltanto per la superficie eccedente i 10 metri quadrati.*
15. *Per le occupazioni effettuate dagli espositori in occasione di fiere e festeggiamenti si fa riferimento al Capo V – Canone mercatale.*
16. *Per le occupazioni superiori a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%.*

All'art. 53 - Esenzioni, è sostituito dal seguente:

2. *Sono esenti dal canone:*

- a) *i) i soli passi carrabili, rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;"*
- b) *le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;*
- c) *il commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a 60 minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Municipale;*
- d) *le occupazioni effettuate con derrate alimentari, nonché fiori e piante, negli spazi antistanti o adiacenti i locali in disponibilità degli esercenti commerciali, purché l'area occupata non ecceda i tre metri quadrati;*
- e) *le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;*
- f) *le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;*
- g) *le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;*
- h) *le occupazioni di aree cimiteriali;*
- i) *le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;*
- j) *i soli passi carrabili, rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;*

- k) *vasche biologiche;*
- l) *le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;*
- m) *le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;*
- n) *le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;*
- o) *le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;*
- p) *le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;*
- q) *le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;*
- r) *le occupazioni di spazi ed aree pubbliche a coloro che promuovono manifestazioni a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda 10 mq.*
- s) *le occupazioni con tende fisse o retrattili.*

2. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione;
3. **DI DICHIARARE**, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., stante l'urgenza di provvedere;
4. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione all'Albo pretorio;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MOLINA GRAZIANO

IL Segretario Comunale
F.to BRIGIDI GIAMPIERO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs. 18 Agosto 267/2000 per 15 giorni consecutivi

Torre d'Arese, 30-03-2023

Il Messo Comunale
F.to Sonia Lusardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 20-03-2023 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- ☐ art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Torre d'Arese, lì 30-03-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BRIGIDI GIAMPIERO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Torre d'Arese, lì 30-03-2023

Il Messo Comunale
(Sonia Lusardi)